

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Bruni ed altri: Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici di terza categoria (551);	
Botta ed altri: Differimento del termine per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1802);	
Strada: Norme in materia di consorzi idraulici di terza categoria (2067)	129
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	129, 130, 133
Botta Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	129, 132, 133
Cutrera Achille, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	132
Lorenzetti Pasquale Maria Rita (gruppo PDS)	129, 133
Votazione nominale:	
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	133

La seduta comincia alle 16,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge Bruni ed altri: Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici di terza categoria (551); Botta ed altri: Differimento del termine per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1802); Strada: Norme in materia di consorzi idraulici di terza categoria (2067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bruni, Berni, Carli, Castellotti, Francesco Ferrari, Luigi Rinaldi, Tealdi, Torchio, Urso, Zambon e Zarro: « Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici di terza categoria »; Botta, Lorenzetti Pasquale, Patria, Rizzi, Paladini e Acciario: « Differimento del termine per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria »; Strada: « Norme in materia di consorzi idraulici di terza categoria ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE BOTTA, Relatore. Rinvio alla relazione già svolta in sede referente sulle proposte di legge n. 551 e 1802, cui si è poi aggiunta la proposta di legge Strada n. 2067, che ci è stata recentemente assegnata.

Propongo alla Commissione di adottare quale testo base per l'ulteriore iter

del provvedimento quello della proposta di legge n. 1802, sul quale il 15 luglio 1993 è stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa. Su tale testo sono stati espressi i pareri delle competenti Commissioni, in ottemperanza ai quali ho provveduto a presentare diversi emendamenti la cui approvazione raccomando alla Commissione. Per quanto riguarda in particolare il parere della I Commissione, che è favorevole a condizione che all'articolo 1, comma 1, si sostituiscano le parole « alla data del 31 ottobre 1993 » con le seguenti « alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso », occorrono alcune precisazioni. Va chiarito, infatti, che con l'approvazione del provvedimento in esame i consorzi di terza categoria non avranno più capacità impositiva.

Mi auguro infine che si possa procedere ad una rapida approvazione, oltre che in questa sede anche al Senato, dato che la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria era addirittura già prevista dall'articolo 34 della legge n. 183 del 1989.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Siamo naturalmente tutti d'accordo sull'esigenza di una rapida conclusione dell'iter del provvedimento in esame; devo tuttavia intervenire sul merito di alcune delle condizioni poste nei pareri delle Commissioni competenti. Il testo-base per la discussione, predisposto in sede referente e sottoposto all'esame in sede consultiva delle altre Commissioni, era stato concordato con il Ministero del tesoro, che si dovrebbe occupare del trasferimento dei beni e del personale, ai sensi della famosa legge n. 1404 del 1956 sugli enti soppressi. Si pongono ora due

ordini di problemi, rispetto ai quali un obiettivo deve accomunarci: quello della reale soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria, per impedire agli stessi di emettere i ruoli per il 1994.

Dobbiamo allora considerare, in primo luogo, che la delibera per l'emissione dei ruoli viene presa a novembre. L'emendamento che il relatore ha dovuto presentare in ottemperanza ai pareri delle Commissioni di competenza prevede che i consorzi idraulici di terza categoria vengano soppressi non più al 31 ottobre ma alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso, cioè al 31 dicembre 1993. Mi domando allora se non si debba precisare che a quest'ultima data sono soppressi i consorzi idraulici di cui ci stiamo occupando, ma che il relativo potere impositivo viene meno già alla data del 31 ottobre. Altrimenti, rischiamo che per il 1994 non si produca questo importante effetto, anche se la legge verrà approvata in via definitiva.

Un secondo ordine di problemi si pone in relazione al parere della Commissione lavoro. La direzione generale della difesa del suolo aveva concordato con il tesoro una determinata soluzione dei nodi collegati al passaggio del personale dei consorzi idraulici ai ruoli del pubblico impiego. La Commissione lavoro chiede invece che tale passaggio, oltre che del personale anche dei beni, venga disciplinato da un regolamento adottato su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni. Anche in questo caso deve accomunarci il medesimo obiettivo. Dovendoci necessariamente adeguare al parere espresso dall'XI Commissione, dobbiamo chiederci se i consorzi saranno davvero soppressi alla data del 31 dicembre, con la fine del loro potere impositivo al 31 ottobre, oppure se dovremo aspettare il regolamento richiamato. Se fosse valida quest'ultima ipotesi, quei poteri che per quattro anni hanno impedito la soppressione dei consorzi

idraulici di terza categoria (evidentemente forti, perché si tratta soltanto di circa 50 persone in tutta Italia) riuscirebbero ancora una volta, almeno per un anno, ad evitare nella sostanza tale soppressione, nonostante l'entrata in vigore della legge.

Si tratta di questioni importanti, perché in molte regioni d'Italia migliaia di cittadini sono colpiti da una doppia tassazione: non mi sembra che sia giusto nella situazione di difficoltà economica che stiamo vivendo. Naturalmente, sono favorevole all'approvazione del provvedimento ma occorre che vengano chiariti i problemi cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare quale testo base per l'ulteriore iter del provvedimento il nuovo testo della proposta di legge n. 1802, già adottato in sede referente.

(È approvata).

Do lettura del testo base per la discussione:

ART. 1.

1. Alla data del 31 ottobre 1993 sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria venendo pertanto meno a tale data il relativo potere impositivo.

2. Le funzioni, gli uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data dal 1° gennaio 1992 presso i consorzi idraulici di terza categoria sono trasferiti allo Stato e alle regioni nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali secondo criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, a cura del Ministro del tesoro che vi provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni. Il personale dei

predetti consorzi è trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni.

3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, nei bacini di rilievo nazionale, può trasferire alle regioni interessate, su proposta delle medesime, ai sensi dall'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni esercitate sui corsi d'acqua minori dai consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 183 del 1989. Sono escluse in ogni caso le aste principali dei bacini. Contestualmente il Ministro del tesoro provvede al trasferimento alle regioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

Avverto che sono stati espressi i seguenti pareri:

« La I Commissione esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, si sostituiscono le parole: "alla data del 31 ottobre 1993", con le seguenti: "alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso";

all'articolo 1, comma 2, si preveda che il trasferimento ivi previsto debba concludersi entro un termine fisso.

La V Commissione esprime:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 1, comma 2, sia previsto l'inquadramento dal personale trasferito sulla base di un'apposita tabella di equiparazione e al medesimo articolo sia aggiunto il seguente comma:

"4. Nei trenta giorni successivi alla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti" ».

« La XI Commissione esprime:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

All'articolo 1, comma 2, le parole: a cura del Ministro del tesoro che vi provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, siano sostituite dalle seguenti: con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 2, comma 1, il terzo periodo sia sostituito dal seguente: Al trasferimento alle regioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dei consorzi soppressi si provvede con i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge ».

« La XIII Commissione esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) non sia modificato il testo dell'articolo 1, comma 1;

2) all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "con preferenza ai consorzi di bonifica e di irrigazione nei casi in cui questi ultimi operino in tutto o in parte nei comprensori dei corsi idraulici predetti" ».

Passiamo all'esame degli articoli. All'articolo 1 (di cui ho già dato lettura) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole Alla data del 31 ottobre 1993 con le seguenti Alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso.

1. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole venendo altresì meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla scadenza del termine di cui al presente comma.

1. 6.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole terza categoria, inserire le seguenti entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole a cura del Ministro del tesoro che vi provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni con le seguenti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, coraria 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 5.

Il Relatore.

Al comma 2, in fine, aggiungere il periodo Con il regolamento di cui al presente comma si prevede altresì una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge.

1. 3.

Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

1. 4.

Il Relatore.

GIUSEPPE BOTTA, Relatore. Invito la Commissione ad approvare gli emendamenti che ho presentato in ottemperanza alle condizioni vincolanti delle competenti Commissioni.

ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con il relatore e mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti del relatore 1.1 e 1.6. Deve essere chiaro, comunque, che verrà meno la possibilità per i consorzi di emettere nuovi ruoli per il 1994.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1.2 del relatore. Sarebbe forse preferibile prevedere un termine di 180 anziché di 240 giorni.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Personalmente, ho ritenuto che il termine di 240 giorni potesse consentire meglio di effettuare i previsti adempimenti. Tuttavia, sono disponibile a modificare tale termine in 180 giorni.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, con l'intesa che il termine in esso previsto è portato a 180 giorni.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (di cui ho precedentemente dato lettura) e dell'emendamento ad esso riferito, che è del seguente tenore:

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente Al trasferimento alle re-

gioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dei consorzi soppressi si provvede con criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.

2. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. A nome del gruppo del PDS, dichiaro soddisfazione per la conclusione dell'iter del provvedimento in esame, da tempo atteso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del provvedimento.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Botta ed altri: « Differimento del termine per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria » con il seguente nuovo titolo: « Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria » (1802):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 551 e 2067.

Hanno votato sì:

Aimone Prina, Angelini Piero Mario, Balocchi, Bargone, Biasci, Bonomo, Bon-

signore, Botta, Brambilla, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Carta, Cerutti, Ciliberti, Cioni, Filippini, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Melilla, Mundo, Paladini, Rinaldi, Rizzi, Rossi Oreste, Testa Enrico, Zagatti e Zanferrari Ambroso.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 ottobre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO